



BANDA MANDAMENTALE DI CERVIGNANO DEL FRIULI APS

Iscritta al n. 327 del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale

STATUTO ASSOCIAZIONE APS

REGISTRATO A CERVIGNANO
IL 4 MAR. 2021
ALL'ATTO N. 385 MOD. 5

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Paolo De Luca
* firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Adriano Di Stasio

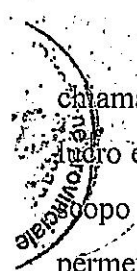
Art. 1. È costituita, nel numero minimo degli associati previsto dalla legge, con sede legale a Terzo di Aquileia (Udine), in via XXV Aprile, 25 quale Ente del terzo settore, l'Associazione non riconosciuta denominata "BANDA MANDAMENTALE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - APS" in conformità al dettato degli artt. 35 e ss. del D.Lgs 117/2017. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico essendo l'Associazione iscritta all'albo regionale. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con la previsione dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo non comportando modifica statutaria e permanendo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Statuto: efficacia ed interpretazione

Art. 2. L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni delle norme di attuazione della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale al Codice Civile.

Art. 3. L'Associazione "Banda Mandamentale di Cervignano del Friuli - APS", in questo statuto



chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare lo scopo associativo è promuovere in ogni forma e con ogni mezzo la cultura musicale e di permettere la fruizione nella modalità di volta in volta progettate, con l'obiettivo di creare occasioni educative, culturali e ricreative finalizzate alla promozione della comunità nell'ambito del quale l'Associazione opera e del suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva, alla cittadinanza attiva ed alla pratica dell'associazionismo.

Finalità e attività di interesse generale

Art. 4. L'Associazione è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore: a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017. c) formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa.

Art. 5. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: a) organizzazione di manifestazioni in genere ed in particolare convegni, incontri, concerti, laboratori di ascolto ed esecuzione musicale, partecipazione a concorsi musicali ed a rassegne bandistiche, presenze musicali in occasione di manifestazioni civili e religiose, gemellaggi con altre realtà musicali e culturali, b) la specifica formazione strumentale individuale e di insieme, anche attraverso una attività diretta ed indiretta di insegnamento e di istruzione, che assicuri il perfezionamento dei suoi musicanti ed un vivaio di potenziali nuovi elementi per l'Associazione bandistica, c) formazione musicale extrascolastica e collaborazioni con istituti scolastici del territorio finalizzate alla diffusione della cultura musicale.

Art. 6. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'attività in favore della comunità e del bene comune che i volontari svolgono per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie disponibilità deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro neanche indiretti ed

esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, in base all'art. 36 CTS anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato.

Art. 7. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Rientrano tra le suddette operazioni anche operazioni commerciali il cui guadagno è finalizzato esclusivamente al finanziamento delle attività principali sopra indicate. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs 117/2017. L'Associazione non ha finalità di lucro e pertanto anche l'esercizio delle predette attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciali.

Associati

Art. 8. Possono diventare associati dell'Associazione tutti coloro che sono in possesso di un'adeguata tecnica strumentale ed intendono partecipare all'attività della Banda. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà integrarne il numero entro un anno. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Gli associati sono tutti i componenti del complesso bandistico e fanno parte della categoria degli associati musicanti.

Art. 9. La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo indicando di voler partecipare alla vita associativa, di accettare senza riserve lo Statuto, le attività, la finalità ed i metodi dell'Associazione. L'adesione è a tempo indeterminato ed è esclusa la temporaneità. Il Consiglio, ovvero uno o più consiglieri all'uopo delegati, deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante associato alla prima convocazione

utile o nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende accolta. L'adesione dell' associato è annotata nel libro degli associati.

Art. 10. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante associato entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso al Consiglio Direttivo che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri degli associati

Art. 11. Gli associati hanno pari diritti e doveri. Gli associati hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche associative, se maggiorenni e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri dell'Associazione previa richiesta da formularsi al Presidente il quale metterà a disposizione i libri presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile rivalutabile e trasmissibile.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. Ciascun associato ha il dovere di versare la quota associativa ed eventuali contributi annuali secondo l'importo determinato dal Consiglio Direttivo, nonché di sopperire alle maggiori spese sostenute o a contribuzioni straordinarie su richiesta del Consiglio Direttivo

Ogni associato è tenuto a svolgere l'attività a favore dell'Associazione in conformità agli scopi ed ai modi previsti nel presente Statuto. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e non possono richiedere la restituzione dei contributi versati.

Perdita della qualità di associato

Art. 12. La qualità di associato si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte,
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività

prolungata.

La perdita della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo e la decisione debitamente motivata deve essere trasmessa per iscritto all'associato escluso. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) l'associato escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Organi e Cariche Elettive

Art. 13. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati.
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, laddove nominato nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore legale dei conti, laddove nominato nei casi previsti dalla legge;

Tutte le cariche i sono elettive e gratuite fatta eccezione per l'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti.

L'Assemblea degli associati

Art. 14. L'Assemblea degli associati soci è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente in carica o in sua vece dal Vice-Presidente o persona individuata dai convenuti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea viene convocata:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo;
- qualora ne è fatta richiesta dall'Organo di controllo se nominato.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 15. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera non raccomandata, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo whatsapp telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti gli associati anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio e le relazioni degli organi dell'Associazione;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente alla nomina e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti e fissandone l'eventuale compenso,
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti fissandone l'eventuale compenso,
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

Art. 17. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati presenti, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria convocata per modificazione atto costitutivo e statuto (art. 21 del codice civile) prevede la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la deliberazione di scioglimento e devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$

degli Associati. I quorum previsti per lo scioglimento non sono derogabili, pena la nullità dell'atto.

Consiglio Direttivo.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. L'organo di amministrazione è composto da un minimo di 7 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati. Il Consiglio Direttivo viene eletto a scrutinio segreto dagli associati musicanti secondo l'elenco vigente nella giornata delle elezioni. Ogni associato musicante ha diritto ad esprimere al massimo tre preferenze tra i candidati esposti in lista. Può candidarsi qualsiasi associato musicante purchè maggiorenne. Le candidature, che possono essere in numero illimitato, si aprono una settimana prima al giorno delle elezioni e vengono esposte all'albo dell'Associazione. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo e non le cariche. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede associativa almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. E' richiesta la presenza minima di almeno quattro componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, salvo diversa indicazione all'atto della convocazione, possono partecipare esclusivamente i membri dello stesso, gli eventuali membri dell'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti. Ogni riunione dovrà essere verbalizzata ed i verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, devono essere trascritti su apposito registro e conservati nella sede.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di associato;
- nomina il Maestro Direttore e gli insegnanti della scuola di musica e decide su eventuali compensi;
- ha facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti.

Art. 21. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo

prosegue la sua attività di mandato sino al numero minimo di 7 (sette). Se vengono a mancare consiglieri in numero tale da ridurre il numero di 7 (sette), il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 22. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ha l'uso della firma dell'Associazione e la rappresentanza nei confronti di terzi ed in giudizio. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, morte o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo. È autorizzato ad aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati ed a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 23. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 24. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro degli associati.

Il Direttore musicale

Art. 25. Al Direttore musicale, ovvero al Maestro, compete la direzione artistica dell'Associazione: egli propone e fornisce indicazioni sull'attività artistica e sull'adesione ad ogni genere di manifestazioni musicali. E' nominato dal Consiglio Direttivo il quale decide sul suo eventuale compenso. Il Consiglio Direttivo può convocare il Maestro alle proprie riunioni ogni qualvolta lo ritenga necessario ma quest'ultimo non potrà avere diritto di voto all'interno del



Consiglio in quanto non appartenente a tale organo.

L'Organo di controllo

Art. 26. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea elegge un Organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'eventuale nomina dell'Organo di controllo secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e succ. mod. non costituisce modifica allo Statuto.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea degli associati nomina l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 27. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea degli associati può nominare il Revisore legale dei conti, qualora lo

ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio associativo e bilancio

Art. 28. L'esercizio associativo decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 29. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti, se previste;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui agli artt. 4 e 5 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 30. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 31. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento degli scopi dell'Associazione ai fini dell'esclusivo perseguimento

di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote associative sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un associato la sua quota associativa rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri dell'Associazione

Art. 32. Ai sensi dell'art. 15 comma 1 CTS, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi e quelli di cui agli art. 13 – 14 – e 17 comma 1 CTS.

Pubblicità e trasparenza

Art. 33. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri degli associati obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio ed informativa

Art. 34. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (art. 14 comma 2 del D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti nonché agli associati.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 35. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 17 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa

ione Provinciale
di Aquileia

destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017 e succ. mod.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

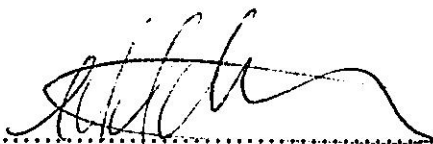
Norma finale

Art. 36. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Allegati: verbale di assemblea straordinaria del 22 ottobre 2020 di cui è parte integrante.

Terzo di Aquileia, 22 ottobre 2020

Il Presidente Paolo Stabile



Il Segretario Roberto Plet

